

Decreto del Consiglio di Stato che rimette in vigore l'obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro nel ramo della posa di pavimenti in moquette, linoleum, materie plastiche e parquetto, comprese alcune modifiche, fino al 30 giugno 2022

(del 20 maggio 2020)

IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

richiamato il decreto del 27 febbraio 2019, con cui il Consiglio di Stato ha conferito l'obbligatorietà generale a livello cantonale al contratto collettivo di lavoro nel ramo della posa di pavimenti in moquette, linoleum, materie plastiche e parquetto, fino al 30 giugno 2020;

vista la domanda del 24 febbraio 2020 delle parti contraenti, intesa a prorogare la validità del citato decreto, comprese alcune modifiche, fino al 30 giugno 2022;

considerate le pubblicazioni della domanda nel Foglio ufficiale del Cantone Ticino n. 21/2020 del 13 marzo 2020, con errata corrige del 24 marzo 2020, Foglio ufficiale n. 24/2020, e nel Foglio ufficiale svizzero di commercio del 27 marzo 2020, numero di pubblicazione AB04-0000000414;

preso atto che entro i termini indicati non sono state interposte opposizioni;

considerate adempiute le condizioni poste dalla legge federale per il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro (LOCCL);

richiamate:

- la legge federale concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro del 28 settembre 1956;
- la legge sull'Ufficio cantonale di conciliazione e sul conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro del 14 marzo 2011;

su proposta del Dipartimento delle finanze e dell'economia,

decreta:

1. È accolta la domanda del 24 febbraio 2020 delle parti contraenti intesa a prorogare il conferimento dell'obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro nel ramo della posa di pavimenti in moquette, linoleum, materie plastiche e parquetto, comprese alcune modifiche, fino al 30 giugno 2022.
2. L'obbligatorietà generale è conferita alle modifiche contrattuali allegate al presente decreto.
3. L'obbligatorietà generale è applicabile su tutto il territorio del Cantone Ticino.
4. Le disposizioni dichiarate di obbligatorio generale sono applicabili:
 - A) a tutte le imprese (datori di lavoro) che eseguono lavori di posa di pavimenti in moquette, linoleum, materie plastiche e parquetto;
 - B) ai lavoratori e apprendisti delle imprese menzionate alla lettera A), indipendentemente dal tipo di retribuzione; sono esclusi dalla loro applicazione i quadri dirigenti, il personale amministrativo e il personale tecnico non direttamente impegnato nell'esecuzione dei lavori sui cantieri.
5. Per quanto riguarda i contributi paritetici per l'applicazione del contratto collettivo di lavoro occorre presentare annualmente all'Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro un conteggio dettagliato. Il conteggio va corredato del rapporto di revisione, stilato da un ufficio riconosciuto. La gestione delle rispettive casse deve protrarsi

oltre la fine del contratto collettivo di lavoro, quando lo richiama il disbrigo delle pendenze o di altri avvenimenti che rientrano nella durata di validità del contratto collettivo di lavoro. L'Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro può inoltre chiedere, per visione, altri documenti e informazioni e far eseguire controlli a carico delle parti contraenti.

6. Le disposizioni del contratto collettivo di lavoro relative alle condizioni lavorative e salariali minime ai sensi dell'art. 2 della Legge federale sui lavoratori distaccati in Svizzera dell'8 ottobre 1999 (RS 823.20) e degli artt. 1, 2 e 8a della relativa Ordinanza del 21 maggio 2003 (RS 823.201) dichiarate di obbligatorietà generale, sono parimenti applicabili alle imprese che hanno la loro sede in Svizzera, ma all'esterno del Cantone Ticino, come pure ai loro lavoratori, nel caso in cui essi eseguono un lavoro nel Cantone Ticino. La Commissione paritetica cantonale è competente per eseguire il controllo di queste disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale.
7. Il presente decreto, ottenuta l'approvazione del Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca, è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed è menzionato nel Foglio ufficiale svizzero di commercio ed entra in vigore il mese successivo alla sua pubblicazione se questa avviene nella prima metà del mese corrente o due mesi successivi se la pubblicazione è della seconda metà del mese, ed è valido fino al 30 giugno 2022.
8. Comunicazione:
 - Divisione dell'economia (dfc-de@ti.ch);
 - Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro (dfc-usml.segretariato@ti.ch).

Bellinzona, 20 maggio 2020

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: **Norman Gobbi**

Il Cancelliere: **Arnoldo Coduri**

Approvato dal Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca il 12 giugno 2020.

Allegato

Art. 5 cpv. 1

¹La CPC ha innanzitutto il compito di applicare e far rispettare le disposizioni previste dal presente CCL. Le parti contraenti delegano le competenze necessarie alla CPC per far valere il diritto all'esecuzione in comune ai sensi dell'art. 357b CO in nome proprio, anche in procedimenti giudiziari.

Art. 21 cpv.1

¹Il totale delle ore di lavoro possibili (vacanze comprese) è di 2064 ore annuali.

Art. 22 cpv. 2 (nuovo)

Art. 22 Supplementi salariali

¹I lavoratori hanno diritto ai seguenti supplementi salariali, fermo restando quanto disposto dalla Legge federale sul lavoro (LL):

a) Per le ore straordinarie un supplemento del 25%.

Sono considerate lavoro straordinario le ore lavorative comandate e prestate oltre la durata settimanale normale del lavoro prevista dal calendario di lavoro emanato dalla CPC;

b) È considerato lavoro diurno quello eseguito tra le ore 06:00 e le ore 20:00. (...);

- c) Per il lavoro notturno, ritenuto tale quello fra le ore 20:00 e le ore 06:00, il supplemento salariale da corrispondere è del 50%. (...);
- d) È considerato lavoro festivo quello eseguito in domenica (dalle ore 17:00 del sabato alle 06:00 del lunedì) e nei giorni festivi riconosciuti (dalle ore 00:00 alle ore 24:00). Per il lavoro festivo è corrisposto un supplemento del 100%.

²Sui supplementi salariali previsti dal presente CCL dovranno essere corrisposte e fatte maturare in forma cumulativa le indennità previste percentualmente per i giorni festivi infrasettimanali (art. 26 CCL), per le vacanze (art. 25 CCL) e per la tredicesima mensilità (art. 32 CCL) e questo indipendentemente dalla modalità di pagamento del salario.

Appendice 2 – Convenzione salariale

2: Salari minimi giovani lavoratori AFC

| Classe salariale | Salario minimo orario | Salario minimo mensile |
|---|-----------------------|------------------------|
| a) dalla scadenza del contratto di tirocinio fino alla fine dell'anno civile successivo | fr. 22.75 | fr. 4'000.– |
| b) il secondo anno civile successivo dalla scadenza del contratto di tirocinio | fr. 25.30 | fr. 4'450.– |
| c) il terzo anno civile successivo dalla scadenza del contratto di tirocinio | fr. 27.85 | fr. 4'900.– |

Decreto del Consiglio di Stato che rimette in vigore l'obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per gessatori, stuccatori, montatori a secco, plafonatori e intonacatori, fino al 30 giugno 2021

(del 20 maggio 2020)

IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

richiamato il decreto del 13 dicembre 2017, con cui il Consiglio di Stato ha conferito l'obbligatorietà generale a livello cantonale al contratto collettivo di lavoro per gessatori, stuccatori, montatori a secco, plafonatori e intonacatori fino al 30 giugno 2020;

vista la domanda del 9 marzo 2020 delle parti contraenti, intesa a prorogare la validità del citato decreto fino al 30 giugno 2021;

considerate le pubblicazioni della domanda nel Foglio ufficiale del Cantone Ticino n. 24/2020 del 24 marzo 2020 e nel Foglio ufficiale svizzero di commercio del 30 marzo 2020, numero di pubblicazione AB04-0000000415;

preso atto che entro i termini indicati non sono state interposte opposizioni;

considerate adempiute le condizioni poste dalla legge federale per il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro (LOCCL);

richiamate:

- la legge federale concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro del 28 settembre 1956;
- la legge sull'Ufficio cantonale di conciliazione e sul conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro del 14 marzo 2011;

su proposta del Dipartimento delle finanze e dell'economia,

decreta: